





**Bando per l’ammissione al**

**CORSO DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATA E PERMANENTE PER IL RILASCIO DEI TITOLI:**

**RESPONSABILE WHISTLEBLOWING AI SENSI D.LGS 24/2023**

**FACILITATORE AI SENSI DELL’ART. 2 LETTERA H D.LGS.24/2023**

**Attivato da : BLUE BEE GROUP SRL**

**IN COLLABORAZIONE CON:**

**Associazione Europea Protezione Dati e Opendorse spin off giuridico Università di Camerino**

**Anno accademico 2023/2024**

**Ufficio di Presidenza del Corso: Prof. Avv. Francesco Casale – Prof. Antonio Flamini – Dott. Luca Masieri – Dott. Antonio Tirini – Dott.ssa Marzia Benelli**

**Vice-Direttore del Corso: Prof. Avv, Antonio Flamini**

**Componenti del Consiglio Scientifico:**

**Prof. Avv. Francesco Casale – Prof. Antonio Flamini – S.N.T. Giulio Botta - Dott. Luca Masieri – Dott. Antonio Tirini**

**Coordinatore : Avv. Michelino Occhionero**

**Tutor e Moderatore : S.N.T. Giulio Botta**

**Sede amministrativa del corso: Blue Bee Group – Via I Maggio 25/A**

**Segreteria organizzativa: Blue Bee Group – Via I Maggio 25/A**

**Info: e.mail:** [**info@aepd.it**](mailto:info@aepd.it)**;** [**info@studiolegaleocchionero.it**](mailto:info@studiolegaleocchionero.it)**; tel: 3388313804 (Giulio Botta; Avv. Michelino Occhionero)**

**Segreteria didattica: e.mail:** [**s.urbano@bluebeegroup.com**](mailto:s.urbano@bluebeegroup.com)

**Premessa**

La nuova disciplina del**whistleblowing**è efficace dal 15 luglio 2023 e va applicata osservando le **nuove Linee guida ANAC** pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in esito alla [consultazione di giugno](https://www.edotto.com/articolo/whistleblowing-linee-guida-anac-tra-adempimenti-e-sanzioni) e sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2023. Le nuove Linee guida ANAC sono state adottate con la[delibera n. 311 del 12 luglio 2023](https://www.edotto.com/download/anac---delibera-n-311-del12-luglio-2023-pdf) e sostituiscono le Linee guida ANAC adottate con delibera n. 469/2021. L’Autorità ha congiuntamente emanato il [**nuovo Regolamento**](https://www.edotto.com/download/anac---delibera-n-301-del-12-luglio-2023-pdf)per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio ANAC.

**Efficacia e regime transitorio**

A dettare le basi giuridiche della disciplina novellata del whistleblowing è i[l decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](https://www.edotto.com/download/decreto-legislativo-n-24-del-10-marzo-2023-pdf)che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto legislativo citato è entrato**in vigore il 30 marzo 2023,** ma**è efficace solo dal 15 luglio 2023** per tutti i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno 250 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Il legislatore riconosce l’**ultrattività delle norme previgenti** (articolo 54-bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, decreto legislativo n. 231 del 2001 e articolo 3, legge n. 179 del 2017) per le segnalazioni o denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023 e per quelle effettuate fino al 14 luglio 2023. A queste ultime continuano ad applicarsi le Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 469/2021.

**ATTENZIONE**: Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una **media fino a 249 lavoratori subordinati**l’efficacia della riforma è rinviata al **17 dicembre 2023.** Per loro, fino al 16 dicembre 2023, continueranno ad applicarsi la previgente disciplina di cui all’articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001 nella formulazione vigente fino al 30 marzo 2023 e le Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 469/2021.

**Soggetti pubblici e privati obbligati**

Per **soggetti del settore pubblico** si intendono:

* le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
* le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione,
* gli enti pubblici economici,
* gli organismi di diritto pubblico (articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
* i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house (articolo 2, comma 1, lettere m) e o), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), anche se quotate.

Per**soggetti del settore privato** i soggetti non rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico:

* che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
* ovvero, se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori, che rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione in materia di servizi, prodotti e **mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti (parti I.B e II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023);**
* ovvero, se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori, **che adottino i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

**Gerarchia dei canali di segnalazione whistleblowing**

L’ampia platea dei soggetti titolati (indicati dall’articolo 3, D. Lgs. n. 24/2023) possono inviare le segnalazioni utilizzando tre diversi canali, a cui possono ricorrere secondo **specifiche regole e condizion**i.

Vediamo quali sono.

Il **canale preferenziale è quello interno,** attivato e gestito dagli enti pubblici e dai soggetti privati, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 4, D. Lgs. n. 24/2023).

Il legislatore vuole incoraggiare in questo modo la**“prossimità” delle segnalazioni** a garanzia dell’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.

Il **canale esterno**, **gestito da ANAC** (articoli da 7 a 11, D. Lgs. n. 24/2023) può essere utilizzato alle seguenti condizioni:

1. se il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
2. se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3. se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
4. se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo Imminente o palese per il pubblico interesse.

Infine, alla **divulgazione pubblica** (segnalazione tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone come i social media) (articolo 10, D. Lgs. n. 24/2023) si può ricorrere nei seguenti casi:

1. ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito

**Diversa modalità di accesso nel pubblico e nel privato**

Giova infine sottolineare la diversità di fondo esistente tra soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato con riguardo ai canali di segnalazione attivabili dal segnalante in base alla tipologia di violazione lamentata.

Ai **soggetti del settore pubblico**è infatti possibile segnalare **ogni tipologia di violazione con tutti i canali attivabili**.

I **soggetti del settore privato** sono dotati, invece, di**poteri  (e con canali di segnalazione) più limitati**rispetto ai soggetti del settore pubblico. Inoltre l’oggetto della segnalazione si differenzia in base alle specifiche caratteristiche del soggetto privato destinatario della segnalazione.

La [**Direttiva UE 2019/1937**](https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/13/whistleblowing-nuova-direttiva-europea-protezione-dati)del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, entrata in vigore il 16 dicembre 2019, contiene le disposizioni preordinate a fornire ai segnalanti (*whistleblowers*) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione e armonizzata tra i differenti settori, introducendo regole comuni che impongano l’adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al contempo, assicurino la protezione degli informatori da possibili ritorsioni.

Il [**decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**](https://www.altalex.com/documents/2023/03/20/g-u-d-lgs-24-2023-attuativo-direttiva-whistleblowing)  riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”,* pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/03/2023, è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2021 (art. 13).

Si compone di 25 articoli, ripartiti in 4 Capi, e di un allegato. Su di esso, le Commissioni competenti nel merito - II e V in Senato, II e XI alla Camera - sono state chiamate a esprimere parere. L’11 gennaio, il Garante per la Protezione dei dati personali aveva invece espresso parere favorevole senza formulare osservazioni.

**Le violazioni sanzionabili**

L’art. 1 individua l’ambito di applicazione oggettiva, cioè le violazioni oggetto di potenziale segnalazione. Presenta una portata più vasta rispetto all’ambito di applicazione della direttiva (che all’art. 2, par. 2, consente agli Stati membri di ampliare il ventaglio di protezione), poiché ricomprende non solamente le violazioni del diritto UE indicate all’art. 2, par. 1, della direttiva, bensì pure quelle del diritto nazionale. Le segnalazioni, al fine di rientrare nell’ambito di operatività del decreto, devono comunque avere per oggetto violazioni di disposizioni normative (nazionali o europee) che siano lesive dell’interesse pubblico, ovvero dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. L’art. 1, in linea con l’art. 3 della direttiva, elenca una serie di disposizioni la cui applicazione non risulta pregiudicata dalla nuova disciplina.

Analogamente a quanto già previsto, per il settore pubblico, dall’art. 54-bis del TU pubblico impiego, l’art. 7 individua l’ANAC come autorità competente per le segnalazioni esterne, pure per il settore privato, e in attuazione dell’art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva, prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, tramite canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Altresì, in attuazione dell’art. 11, par. 6 della direttiva, la norma prevede la tempestiva trasmissione all’ANAC (entro 7 giorni dal relativo ricevimento) della segnalazione presentata a un’autorità incompetente, trasmissione di cui deve essere fornito contestuale avviso al segnalante.

**Cosa cambia per il*whistleblower***

Con il termine *whistleblower*viene definita la persona che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.

Tra i segnalanti tutelati dalla direttiva rientrano coloro che rivestono la qualifica di “lavoratori” ai sensi dell’art. 45 TFUE, ossia le persone che nel settore privato o pubblico forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni dietro retribuzione.

La protezione, pertanto, è concessa pure ai lavoratori con contratti atipici (tempo parziale e tempo determinato), nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le tutele si estendono a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori, fornitori, nonché ad azionisti e membri degli organi direttivi.

**La perimetrazione “pubblico” e “privato”**

Il decreto fornisce le definizioni dei soggetti, perimetrando l’operatività della normativa alla sussistenza di certe qualifiche o condizioni:

* “del settore pubblico”, indentificandoli in PP.AA., autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico e società in house;
* “del settore privato”, costituiti da quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché da quelli che, pur non avendo impiegato la media di 50 lavoratori, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE di cui alle parti I.B e II dell’allegato (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti) ovvero rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

**I facilitatori**

La direttiva impegna gli Stati UE a estendere le misure di protezione non soltanto ai segnalanti che lavorano nel settore privato (coi limiti succitati) o pubblico, ma anche ai cosiddetti “facilitatori”, ossia coloro che assistono “una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata”, ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

**Perchè la dpia è obbligatoria per i trattamenti di whistleblowing ?**

Il carattere prescrittivo della dpia del trattamento di *whistleblowing* - che si legge all’art. 13(6), d.lgs. 24/2023 - discende dalla presunzione del legislatore che tale trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (i segnalanti e le persone a vario titolo coinvolte).

Seguendo l’art. 35.1, gdpr, la predetta presunzione riposa su considerazioni riguardanti le caratteristiche del trattamento della segnalazione (natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento).

La natura chiaramente ‘tecnologica’ del trattamento - stante l’utilizzo di sistemi di ICT - alla luce dell’esperienza non garantisce di per sé (*by design*/*default*) la riservatezza dell’identità del segnalante.

L’oggetto del trattamento va ricercato nella tipologia di dati personali che, riferendosi a segnalazioni di presunti illeciti, risultano particolarmente delicati [1].

Il trattamento di *whistleblowing* si colloca in un contesto lavorativo che, per sua natura, genera rapporti sbilanciati caratterizzati dalla vulnerabilità dei dipendenti [2].

La finalità del trattamento, infine, è quella di condurre un’indagine volta a verificare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, valutare le misure da assumere.

Le caratteristiche testé tratteggiate hanno condotto il legislatore a individuare nel comportamento ritorsivo l’impatto che il segnalante potrebbe subìre - tanto che l’art. 17 del d.lgs. 24/2023 vieta tale comportamento - e dunque a presumere un rischio elevato.

Sotto altro profilo, al di là dell’obbligo della dpia di cui all’art. 13(6) del d.lgs. 24/2023, se si considerano i criteri indicati dal *board* dei Garanti degli Stati membri [2] e si applica la “prassi dei due criteri”, la possibilità di un rischio elevato riposa sulla particolare delicatezza delle informazioni trattate (criterio n. 4) e sulla “vulnerabilità” degli interessati (soggetti segnalanti e segnalati) nel contesto lavorativo (criterio n. 7).

**[1] Cfr. GPDP, Provv. n. 134/2022, *Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda ospedaliera di Perugia*, in *Reg. provv.*, 7 aprile 2022.**

**[2] Cfr. GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29, *Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento (UE) 2016/679*.**

**Art. 1 - FINALITà E OBIETTIVI FORMATIVI**

Il corso è finalizzato alla formazione di professionisti abilitati per ricoprire le cariche di Responsabile per l’implementazione del D.Lgs. 24/2023 negli Enti pubblici e le aziende e per poter espletare le funzioni di “ Facilitatore” ai sensi dell’art. 2 lettera h del D.Lgs. 24/23.

**Art. 2 – PROFILO PROFESSIONALE FORMATO**

Il corso è finalizzato alla formazione di professionisti abilitati per ricoprire le cariche di Responsabile per l’implementazione del D.Lgs. 24/2023 negli Enti pubblici e le aziende e per poter espletare le funzioni di “ Facilitatore” ai sensi dell’art. 2 lettera h del D.Lgs. 24/23.

**Art. 3 - PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI O DI MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE O DEL RUOLO GIà RIVESTITO**

**Coloro che parteciperanno** **al corso potranno  acquisire il «know how» per supportare gli Enti e le aziende nell’implementazione e attuazione del D.Lgs. 24/23.**

**Art. 4 – PIANO DIDATTICO E RELATORI :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Numero ore didattica assistita | | | | |
| Attività formative | **SSD** | **CFU** | **Lezioni solo in presenza** | **Lezioni solo online** | **Lezioni in modalità mista** | **Didattica alternativa\*** | **e-learning** | **N. Ore di studio individuale** |
| **LECTIO MAGISTRALIS**  **MARTEDÌ 24/10/2023 ORE 15-19**  **Adeguati Assetti Amministrativi e contabili e il D.Lgs. 24/23**  **Prof. Avv. Francesco Casale**  **Associato di Diritto Commerciale Università di Camerino** |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **LA LEGGE ANTICORRUZIONE: LUCI ED OMBRE SULLA NORMATIVA DI NUOVO CONIO**;  **MERCOLEDÌ 25/10/2023**   * **ORE 09-12** * **ORE 15-18**   **Prof. Avv. Michele DI IESU Avvocato penalista, Patrocinante in Cassazione, Professore a contratto in Diritto penale, facoltà Scienze giuridiche e Diritto penale dell’economia, facoltà Management  Universitas mercatorum, nonché Giudice onorario di tribunale.**   1. excursus storico della norma; 2. il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 3. il fenomeno corruttivo 4. l’intervento novativo in ambito penale e processuale penale della legge 3/2019 5. l’istituto della prescrizione nella normativa di “nuovo conio”.   La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019;  Excursus normativo del whisteblowing anche in ambito europeo;  Il decreto legislativo 24/2023 e l’applicazione della sua disciplina;  Chi sono i soggetti del settore pubblico e privato;  CHI E’ IL WHISTLEBLOWER?  Chi può segnalare?  Quando si può segnalare?  Cosa si può segnalare?  I canali di segnalazione;  Le tutele;  Limitazioni di responsabilità;  Misure di sostegno;  Il D.lgs 24/2023 e l’ANAC. |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |
| **INTRODUZIONE AL MODELLO ITALIANO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE E IL *WHISTLEBLOWING* NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO**  **MERCOLEDÌ 08/11/2023**   * **ORE 09-12** * **ORE 15-18**   **GIOVEDÌ 09/11/2023**   * **ORE 09-12** * **ORE 15-18**   **Prof. Dott. Giuseppe Miceli Docente Business Intelligence Compliance expert - Master in Lobbying e Anticorruzione**  **Inquadramento giuridico**  Legge 190/2012  D.Lgs. 24/2023, attuazione alla Dir. UE 2019/1937 (cd. Direttiva Whistleblowing)  Linee Guida ANAC  **La tutela del *whistleblower* e le connessioni con il d.lgs. 231/2001**  adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti,  utilizzo di piattaforme informatiche  tutelare la spontaneità della segnalazione e promuoverne l’iniziativa;  impedire pratiche ritorsive  tutela del Whistleblower nel d.lgs. 231/2001  Il flusso di comunicazione tra *Whistleblower* e OdV ex L. 179/2017  esternalizzazione del servizio di segnalazione  La prevenzione della corruzione tra pubblico e privato: un confronto tra l. 190/2012 e d.lgs. 231/2001  La trasparenza come misura di prevenzione  repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970.  La trasmissione delle informazioni su un canale prioritario dedicato di segnalazione interna,  L’alternativa della segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.  Il *Whistleblowing* nella normativa Antiriciclaggio e nel GDPR  Il Responsabile dei sistemi di segnalazione  L’apparato sanzionatorio  L’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 e il quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale per i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro  Il ruolo dell’ANAC  ritorsioni e segnalazione e ostacolata. Violazione degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12.  per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia, sanzioni da 500 a 2.500 euro.  **WHISTLEBLOWING ED EQUITÀ DI GENERE**. **LECTIO MAGISTRALIS**  **SABATO 28/10/2023**   * **ORE 09-13**   **Avv. Annunziata Staffieri - Capo Processo ITL Viterbo -Specializzato in diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Formatore INL, iscritto nell'albo dei formatori interni dell'INL. Autore del volume "Il licenziamento per giustificato motivo", aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022, n.83 di attuazione della direttiva UE 2019/ 1023 ( cd Direttiva Insolvency) e al D.lgs 10 ottobre 2022, n.149** |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |
| **Prof. G. Crea, Università Europea di Roma)**  **1. SEGNALAZIONE DI ILLECITI E PROTEZIONE DEI SEGNALANTI**  **VENERDI’ 10/11/2023 - ORE 09-12**  1.1. L’istituto della segnalazione come strumento di *enforcement* del diritto  1.2. Le violazioni del diritto dell’UE e nazionale rilevanti ai fini del d.lgs. 24/2023  1.3. Il d.lgs. 24/2023 come disciplina specifica della protezione dei dati personali  **2. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**  **MERCOLEDI’ 15/11/2023 - ORE 09-12**  2.1. Gestione delle segnalazioni e relativi trattamenti di dati personali  2.2. La figura interna che gestisce le segnalazioni  2.3. Formazione delle persone  **3. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI. PARTE II**  **GIOVEDI’ 16/11/2023 - ORE 09-12**  3.1. Segnalazioni degli illeciti con modalità informatiche (applicazioni web)  3.2. Ruolo degli amministratori di sistema e misure stabilite dal Garante  3.3. Esternalizzazione di attività di gestione delle segnalazioni e ruoli delle società informatiche  **4. STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**  **VENERDI’ 24/11/2023 - ORE 09-12**  4.1. Informativa al segnalante e ad altre persone coinvolte  4.2. Scheda del trattamento di gestione delle segnalazioni  4.3. Dpia per i trattamenti di gestione delle segnalazioni |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |
| **Prof. Avv. Michele Iaselli, Funzionario del Ministero della Difesa – Docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino – collaboratore della Cattedra di informatica giuridica alla LUISS e alla Federico II. Ha pubblicato numerose monografie in materia di Privacy , informatica giuridica e diritto dell'informatica.**  **LE ATTIVITÀ DEL RPCT IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**  **LUNEDI’ 20/11/2023 - ORE 09-12**  La figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  I suoi compiti di carattere generale  I suoi compiti con riferimento alla normativa in materia di whistleblowing  La gestione in ambito pubblicistico da parte del RPCT dei canali di segnalazione interna  Le procedure e l’organizzazione dell’attività  **L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI NELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE**  **LUNEDI’ 20/11/2023 - ORE 15-18**  Il Codice dell’Amministrazione digitale  La gestione elettronica documentale  Il documento informatico  Le firme elettroniche  I servizi di recapito elettronico certificato  La conservazione digitale  **IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE**  **MERCOLEDI’ 22/11/2023 - ORE 09-12**  Le funzioni del RTD  Rapporti con gli atri dirigenti pubblici  I laboratori RTD  Competenze e fabbisogni formativi del RTD  La conferenza degli RTD  I**L TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE IN AMBITO PUBBLICISTICO**  **MERCOLEDI’ 22/11/2023 - ORE 15-18**  Principi generali del GDPR  Le figure soggettive in ambito whistleblowing  I principi da applicare al trattamento dei dati nel corso dell’attività di gestione  La trasparenza  Gli adempimenti  La sicurezza del trattamento  Provvedimenti del Garante in materia  **PRESENTAZIONE SOFTWARE IMHOTEP – PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEI SEGNALANTI E DEI FACILITATORI E DATA BREACH**  **SABATO 25/11/2023 - ORE 09-13**  **Dott. Alfredo Visconti – Amministratore Unico Visconti soluzioni - Presidente DigitalbrainIT Coop sociale per la digitalizzazione**  **Formatore Altalex in materia di contrattualistica informatica**  **Sicurezza del dato**   * Crittografica PGP sui file differenziata per singolo amministratore abilitato: con procedura di configurazione diretta e individuale da parte degli utenti amministratori senza necessità di intervento del reparto tecnico o degli amministratori di sistema; * Crittografica AES sui file ed utilizzo RAMDISK: la piattaforma Globaleaks utilizza una chiave simmetrica AES al fine di non scrivere mai alcun blocco dati in chiaro sul disco. La crittografia viene operata in “streaming” utilizzando AES 128 bit in modalità CTR, in cui i file chiave vengono temporaneamente memorizzati su ramdisk, e sono unici per ogni file caricato. Queste procedure sono adottate ad esempio prima dell’impostazione di chiavi PGP dei singoli amministratori, oppure durante le procedure temporanee di upload dei file sul sistema; * UUIDv4 Casuale: i dati relativi a segnalazioni, iscrizioni e file sono identificati attraverso l’assegnazione di identificativi assegnati in forma randomica (utilizzo di os.urandom) secondo lo standard UUID in versione 4; * Crittografia Password Amministratori: tutte la password memorizzate nel database sono criptate attraverso funzione di derivazione script; * TLS per notifiche SMTP: per tutte le notifiche inviate attraverso SMTP viene utilizzato un canale cifrato TLS utilizzando SMTP/TLS o SMTPS a seconda della configurazione scelta.   Caratteristiche dell'ambiente di segnalazione   * Garantisce il massimo livello di riservatezza per il segnalante, grazie a specifiche caratteristiche tecniche e funzionali; * Ambiente di semplicissimo utilizzo, realizzato come webapp basandosi sulle ultime tecnologie disponibili. Comportamento Responsive sui vari dispositivi; * Nessuna attività di login utente: l’accesso alle funzionalità di segnalazione avviene mediante inserimento del “codice segnalante” attribuito durante la fase di iscrizione. Il codice segnalante è criptato al pari degli altri dati e conosciuto esclusivamente al segnalante; * Accesso all’interfaccia di monitoraggio della propria segnalazione mediante il ”codice segnalazione”, attribuito alla fine del processo di segnalazione; * Utilizzo di Bootstrap; * Piena rispondenza al modello del W3C Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 grazie all’utilizzo del modulo ngAria per comportamenti e funzioni avanzate dedicate all’accessibilità. * Funzioni  Accesso regolamentato a norma privacy Regolamento UE 679/2016 GDPR – complessità password e cambio password trimestrale * Netta separazione del processo di iscrizione dal processo di segnalazione – per una corretta separazione dei dati a tutela dell’identità del segnalante * Segnalazioni scritte e vocali – come richiesto dalla Direttiva UE 1937/2019 * Segnalazioni completamente anonime oppure riservate di utenti registrati (a discrezione del committente) * Multilingua * Tracciamento e visualizzazione dello stato di lavorazione della segnalazione   Scambio di comunicazioni crittografate con i Responsabili delle Segnalazioni  **Valutazione finale**  **25 Novembre 9/13** |  |  |  | 18 |  |  |  | 10 |
| Totali |  |  |  | 56 |  |  |  | 40 |
| ***\*****Per* ***didattica******alternativa*** *si intendono attività didattiche assistite dal docente o esperto quali ad esempio: esercitazioni, laboratori, seminari, testimonianze di esperti, visite aziendali guidate, partecipazione a convegni. Legenda: esercitazioni (E), laboratori (L), seminari (S), testimonianze di esperti (T), visite aziendali guidate (V), partecipazione a convegni (C), Altro (A).* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CFU** | **N. ore** |
| Totale ore di Lezioni frontali in FAD | | / | 56 |
| Valutazione Finale | | / | 4 |
| *Totale didattica con studio a casa* | | / | 40 |
| **Totale complessivo** | |  | 100 |

**Art. 5 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE**

1. Il percorso formativo ha durata di 100 ore suddivise in 56 ore di lezioni in FAD – 4 ore Valutazione finale – 40 ore di studio a casa
2. Le lezioni di didattica frontale in FAD inizieranno entro il mese di Ottobre anno 2023 e si concluderanno entro il mese di Novembre 2023.
3. Le sedi operative del Corso sono due e sono situate:

• Presso Mice EGO hotel via Torrette di Ancona 220.

• Presso Blue Bee Group – Via I Maggio 25/A – Ancona (AN)

1. Le attività formative si svolgeranno con le seguenti modalità operative:

56 ore di lezioni in FAD – 4 ore Valutazione finale – 40 ore di studio a casa). Le lezione saranno registrate e potranno essere nuovamente fruite, a richiesta e discrezione del partecipante, in modalità e-learning..

1. **Le lezioni frontali potranno svolgersi anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica per la didattica on-line (Cisco WebEx o altre tecnologie simili quali ad esempio Google Meet o MsTeams o Zoom). Le indicazioni e le istruzioni verranno indicate agli iscritti al momento del loro utilizzo.**

**Art. 6 -** **TITOLI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO**

1. Possono essere ammessi al Corso:

|  |
| --- |
| **Laureati in tutte le classi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o lauree di primo ciclo, di secondo ciclo o ciclo unico eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento), iscritti agli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili , dei Consulenti del Lavoro, degli Architetti, Ingegneri, Medici, dei Collegi dei Geometri, i Responsabili delle risorse umane di Enti pubblici ed aziende** |

**Art. 7 - TITOLI STRANIERI**

1. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio fuori dal territorio nazionale equiparabile per livello, natura e contenuto e diritti accademici al titolo italiano richiesto per l’accesso al Corso. Per il riconoscimento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione di idoneità.
   1. Amministrativa del percorso di studio, a cura della struttura tecnico-amministrativa dell’Amministrazione Centrale competente;
   2. Contenutistica, rispetto alle competenze acquisite, a cura del Consiglio Scientifico.

**Art. 8 - NUMERO MINIMO E MASSIMO DI AMMESSI**

1. Il Corso è a numero chiuso. Il numero minimo per l’attivazione è fissato in 50 iscritti.
2. Il mancato raggiungimento del numero minimo non consente l’attivazione del Corso.

**Art. 9- OBBLIGHI DI FREQUENZA E RICONOSCIMENTO ATTIVITà FORMATIVE SVOLTE IN CARRIERE PRECEDENTI**

1. La frequenza alle attività didattiche non può essere inferiore al 70% del totale di quelle previste.
2. Non è previsto il riconoscimento di attività formative o esperienze e abilità professionali già acquisite.

**Art. 10 - MODALITà DI AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI**

1. L’ammissione al Corso è condizionata anzitutto dal risultato della valutazione di idoneità, da parte del Consiglio Scientifico del Corso, che si basa sulla coerenza del curriculum professionale del candidato ed al rispetto dei requisiti di cui all’articolo “Titoli e requisiti per l’accesso al corso”.
2. Entro 5 giorni dalla data di scadenza per l’inoltro della domanda di iscrizione sarà comunicato a tutti i candidati, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di iscrizione, l’esito delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo o l’eventuale attivazione della procedura di selezione di cui al comma 2, con le informazioni su luogo, date e orari di svolgimento e sui criteri di valutazione adottati.

**Art. 11 - TERMINE E MODALITà DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione deve essere compilata ed inoltrata\*\*, **entro il 20/10/2023** a s.urbano@luebeegroup.com

Al termine della compilazione è richiesto il pagamento della I rata della quota di iscrizione, che andrà versata entro il 20/10/2023.

**Art. 12 – DECADENZA, SOSPENSIONE O RINUNCIA**

1. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di corsista.
2. Il corsista che non consegua il titolo entro il termine previsto per la prova finale dell’anno di iscrizione decade dalla qualità di corsista. In casi eccezionali il Consiglio scientifico può prevedere una ulteriore sessione **da svolgersi comunque entro la conclusione dell’anno accademico di riferimento del corso**.
3. Il mancato pagamento della seconda rata, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, comporterà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e la conseguente perdita del diritto di partecipare alle attività previste nel piano didattico del Corso nonché di conseguire il titolo finale. In generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo nei casi di prolungata malattia (che supera la percentuale massima di assenza), di gravidanza o maternità/paternità (su richiesta dell’interessato), può essere concessa la sospensione della formazione al Corso, previa presentazione dell’istanza all’ufficio competente. In questi casi è possibile ottenere l’ammissione in sovrannumero all’edizione nell’anno accademico immediatamente successivo, subordinatamente alla riedizione del Corso
4. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera, presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista. All’atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.
5. **Art. 13 – UDITORI**
6. È consentita la partecipazione al Corso di uditori il cui numero non può comunque essere superiore al \_\_\_\_30\_\_\_\_% degli studenti iscritti.
7. Gli interessati possono segnalare la propria volontà di candidarsi come uditori direttamente alla segreteria organizzativa del corso, con una richiesta di partecipazione inviata via e-mail entro i termini di scadenza predefiniti per l’iscrizione, che illustri brevemente i motivi dell’interesse alla partecipazione .
8. La segreteria organizzativa provvederà a comunicare direttamente ai candidati uditori l’eventuale accoglimento della richiesta, nonché i tempi e le modalità di registrazione e di pagamento della quota di partecipazione, il cui ammontare è indicato all’articolo “Quote di iscrizione”.
9. L’uditore ammesso alla frequenza non sostiene l’esame finale, non ha obbligo di frequenza, non ha l’obbligo di preparazione di eventuali project work o partecipazione ad attività formative non convenzionali.
10. Al termine della partecipazione l’uditore ottiene un attestato di frequenza che riporta le ore e le attività formative effettivamente svolte, che non dà luogo all’acquisizione di titoli universitari o CFU.

**Art. 14 – QUOTE DI ISCRIZIONE**

1. La quota di iscrizione per il corso ammonta a € 300,00 + iva (366,00) da versare in un'unica soluzione o come di seguito specificato:

I rata: € 150,00+ iva (183,00) a conclusione della procedura di ammissione

II rata: € 150,00+Iva (183,00) entro il 20/10/2023

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a e.mail a [s.urbano@bluebeegroup.com](mailto:s.urbano@bluebeegroup.com) con la copia di un documento valido con ricevuta di bonifico e copia conoscenza a [info@aepd.it](mailto:info@aepd.it); [info@studiolegaleocchionero.it](mailto:info@studiolegaleocchionero.it) . I bonifici di pagamento devono riportare nella causale, il nominativo del corsista e il titolo del corso e dovranno essere effettuati sul seguente conto: **BANCO MARCHIGIANO - IBAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **T** | **6** | **5** | **P** | **0** | **8** | **4** | **9** | **1** | **0** | **2** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **5** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **3** | **1** |

Gli uditori all’atto dell’iscrizione verseranno € 150,00+iva.

1. Gli iscritti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti ad una contribuzione ridotta del\*\* 50% (non sono esonerati dal pagamento di tasse speciali eventualmente previste per i contributi di mora).
2. **Gli iscritti come Uditori sono tenuti al pagamento di un contributo ridotto del 50\_%.**
3. La rinuncia al Corso, anche come uditore, dopo la data del termine di presentazione della domanda di iscrizione, o la decadenza dall’iscrizione secondo le modalità descritte nel presente bando, non darà diritto ad alcun rimborso delle quote versate.

**I bonifici di pagamento devono riportare nella causale, il nominativo del corsista e il titolo del Corso e dovranno essere effettuati sul seguente conto: BANCO MARCHIGIANO - IBAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **T** | **6** | **5** | **P** | **0** | **8** | **4** | **9** | **1** | **0** | **2** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **5** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **3** | **1** |

**L’imposta di bollo, il contributo spese per il rilascio della pergamena, e le altre tasse eventualmente dovute, sono assolte in forma virtuale il giorno della prova finale.**

**Art. 15 – PROVA FINALE E RILASCIO DEL TITOLO**

1. A conclusione del Corso solo gli iscritti che: risulteranno in regola con gli obblighi formativi richiesti; avranno frequentato almeno il 75% del corso (del totale delle ore a distanza); potranno sostenere la prova finale, che si svolgerà con le seguenti modalità:

test di valutazione finale di 30 domande a risposta multipla.

La prova finale dà luogo a una votazione espressa in 30mi e un giudizio POSITIVO O ECCELLENTE

**Sono previste prove intermedie che potranno contribuire alla valutazione finale.**

**La valutazione finale prevede una votazione espressa in 30mi e un giudizio POSITIVO O ECCELLENTE**

**Sostenuta con esito positivo o eccellente la prova finale si rilasceranno due:**

|  |  |
| --- | --- |
| *X* | Attestato di fine corso abilitante per Responsabile Whistleblowing ai sensi D.Lgs. 24/23 |
| *X* | Attestato di fine corso abilitante per Facilitatori ai sensi dell’art. 2 lettera H D.Lgs 24/23. |

**Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali forniti dai candidati e dagli iscritti con la domanda di iscrizione sono trattati nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). La base giuridica utilizzata è ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera B.

**Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Antonio Tirini